



COMUNE DI ROCCA DI NETO
88821 (Provincia di Crotone)

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 17 DEL 02/10/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI DA APPLICARE NEL COMUNE DI ROCCA DI NETO PER L'ANNO 2014

L'anno duemilaquattordici questo giorno due del mese di ottobre alle ore 16:50, in continuazione, nella sede Comunale, a seguito di inviti diramati dal Vice Presidente del Consiglio in data 26/09/2014, n° 4193 di protocollo, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta il Rag. Greco Gaetano nella qualità di Presidente del Consiglio.

All'appello nominale risultano:

N. ORD.	COGNOME E NOME	P.	A.	N. ORD.	COGNOME E NOME	P.	A.
01	MARANGOLO LUIGI	X		10	GALLO ARMANDO	X	
02	CORIGLIANO GIOVANNI	X		11	MAURO FRANCESCO	X	
03	BRASACCHIO ERNESTO		X	12	LETTIERI ORESTE		X
04	BLANDINO TOMMASO		X	13	COSIMO SALVATORE CLAUD		X
05	BARRETTA RAFFAELE	X		14	LIDONNICI LUIGI		X
06	FRAGALE NICOLA	X		15	VERTERAME ANTONELLA	X	
07	PANETTA FRANCESCO	X		16	DATTOLO FRANCESCO		X
08	FERRARELLI GIOVANNI		X	17	ARACRI GIUSEPPE		X
09	GRECO GAETANO	X					

Partecipa il Segretario Comunale dott. La Pegna Pasquale il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI DA APPLICARE NEL COMUNE DI ROCCA DI NETO PER L'ANNO 2014

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha disciplinato l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705 decorrere dal 1° gennaio 2014;

EVIDENZIATO che la I.U.C. è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
 - tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
 - tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VERIFICATO che la componente I.U.C. che istituisce la nuova tassa sui rifiuti (TARI) verrà applicata in sostituzione della precedente TARSU (Tassa Rifiuti Solidi Urbani);

RILEVATO che la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) ai commi da 641 a 668;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che l'imposizione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono, interamente o prevalentemente nel territorio comunale;

RIMARCATO che i soggetti passivi della nuova tassa sono coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

PRESO ATTO che la determinazione della base imponibile è analoga a quella in vigore di TARSU e, pertanto, per tutte le unità immobiliari la superficie tassabile ai fini TARI rimane quella calpestabile, già assunta in relazione alle denunce ed agli accertamenti notificati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti;

VERIFICATO che la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la nuova norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione della tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/99 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e "nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti" di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

PRESO ATTO che in adesione al metodo alternativo suddetto, "le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti".

VERIFICATO che per applicare il comma 652 è comunque necessario possedere dati oggettivi che consentano l'elaborazione delle tariffe in adesione al principio comunitario;

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: *utenze domestiche* ed *utenze non domestiche*;

RILEVATO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise in 30 (trenta) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

CONSIDERATO che per l'applicazione della TARI vengono assunte le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti;

RILEVATO che le predette superfici continueranno a rappresentare il presupposto per il calcolo, fino a quando non si avrà la completa attuazione delle procedure relative all'interscambio tra i Comuni e l'Agenzia delle entrate, dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari ai fini dell'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune;

VERIFICATO, pertanto, che la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati";

EVIDENZIATO che nella commisurazione delle tariffe secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte, le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

PRESO ATTO che con le tariffe determinate come indicato ai precedenti punti, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

VERIFICATO che i costi che devono trovare copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportate nel piano economico finanziario (P.E.F.);

CONSIDERATO che il predetto documento individua i costi fissi ed i costi variabili inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti dall'allegato 1, punto 3, del D.P.R. n. 158/99;

ATTESO che le disposizioni dettate dal D.P.R. 158/99 prevedono che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

RAMMENTATO che i costi del servizio sono ripartiti sulla base delle macroclassi e delle categorie di utenza sopra specificate, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99;

PRESO ATTO che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri dettati dal predetto D.P.R. n. 158/99, sono indicati analiticamente negli allegati alla presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;

VERIFICATO che l'importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificato in relazione a specifici coefficienti di adattamento K_a , in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali;

CONSIDERATO che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, prodotta da ogni utenza, determinata applicando un coefficiente di adattamento K_b ;

RILEVATO che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza sulla base di un coefficiente K_c , scelto all'interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 158/99, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile;

ATTESO che per l'attribuzione della parte variabile della tariffa delle utenze non domestiche vengono applicati appositi coefficienti K_d , stabiliti dal D.P.R. n. 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

VERIFICATO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine fissato dal richiamato articolo 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997, secondo le modalità indicato nel comunicato dello stesso Ministero del 28 febbraio 2014;

EVIDENZIATO che la predetta trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

VISTI gli allegati alla presente deliberazione che riportano i coefficienti adottati e le tariffe della tassa comunale sui rifiuti (TARI), che si intende applicare per il 2014, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTA la relazione del responsabile del servizio;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO di dover approvare le suddette tariffe TARI;

Acquisiti i pareri favorevoli da parte dei responsabili dei servizi interessati, in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, c. 1, del T.U. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

Con voti favorevoli n. 7 e astenuti n. 2 (Greco e Gallo), resi ed accertati in forma palese;

DELIBARA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l'allegato piano finanziario anno 2014 (ALLEGATO A);
2. di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti "TARI" anno 2014, come risultanti da prospetto allegato, quale risultato dell'applicazione dei coefficienti stabiliti dalla vigente normativa (ALLEGATO B);
3. di dare atto che questo Comune ha già provveduto ad inviare ai contribuenti la richiesta di pagamento Tari 2014 a titolo di acconto, in due rate con scadenza 31 agosto e 31 ottobre 2014, commisurato al 60% delle tariffe in essere al 31 dicembre 2013 per la Tarsu, giusta Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 26/06/2014;
4. di stabilire ai sensi dell'art. 47 comma 4 del Regolamento IUC le scadenze delle rate entro cui effettuare il pagamento del saldo/conguaglio titolo di TARI Anno 2014: Unica rata con scadenza 31 Dicembre 2014;
5. di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 01 Gennaio 2014, data di istituzione della I.U.C.-TARI;
6. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle norme vigenti, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero.

COMUNE DI ROCCA DI NETO - (ALLEGATO A)

PIANO FINANZIARIO GESTIONE RIFIUTI URBANI ANNO 2014

CC Costi comuni

CCD	Tariffa fissa	Costi comuni diversi	0,00
CGG	Tariffa fissa	Costi generali di gestione	18.000,00
CARC	Tariffa fissa	Costi amministrativi accertamento riscossione	12.000,00
Totale CC			30.000,00

CG Costi operativi di gestione

CTR	Tariffa	Costi di trattamento e riciclo	0,00
CRD	Tariffa	Costi di raccolta differenziata per materiale (va	20.000,00
AC	Tariffa fissa	Altri costi comuni	0,00
CTS	Tariffa	Costi di trattamento e smaltimento rifiuti urbani	150.000,00
CRT	Tariffa	Costi di raccolta e trasporto rifiuti urbani	180.000,00
CSL	Tariffa fissa	Costi spazzamento e lavaggio strade	15.000,00
Totale CG			365.000,00

CK Costi d'uso capitale

ONF	Tariffa fissa	Oneri finanziari	0,00
R	Tariffa fissa	Costi d'uso del capitale – remunerazione capitale	0,00
ACC	Tariffa fissa	Costi di accantonamento	0,00
AMM	Tariffa fissa	Costi di ammortamento	0,00
Totale CK			0,00

IG Introiti

AINT	Tariffa	Altri introiti	0,00
CONAI	Tariffa	Introiti Conai	0,00
Totale IG			0,00

Totale generale costi **395.000,00**

Tariffa Fissa = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK

Tariffa Variabile = CRT+CTS+CRD+CTR-IG

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Pasquale La Pigna)

**ALLEGATO B
UTENZE DOMESTICHE**

CAT.	DESCRIZIONE	TARIFFA €/MQ Parte Fissa	TARIFFA A CATEGORIA Parte Variabile
1	Utenza domestica di n. 1 componente	0,8091	32,4588
2	Utenza domestica di n. 2 componenti	0,9389	64,9175
3	Utenza domestica di n. 3 componenti	1,0188	81,1469
4	Utenza domestica di n. 4 componenti	1,0888	105,4909
5	Utenza domestica di n. 5 componenti	1,0988	129,8350
6	Utenza domestica di n. 6 componenti	1,0588	150,1217
7	Utenza domestica di n. 7 componenti	1,0588	150,1217
8	Utenza domestica di n. 8 componenti	1,0588	150,1217
9	Utenza domestica di n. 9 componenti	1,0588	150,1217
10	Utenza domestica di n. 10 componenti	1,0588	150,1217

UTENZE NON DOMESTICHE

CODICE	DESCRIZIONE	TARIFFA €/MQ	TARIFFA €/MQ
1	Musei biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,2528	0,9120
2	Cinematografi e teatri	1,2528	0,9120
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,2528	0,9120
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,6008	1,1597
5	Stabilimenti balneari	1,2528	0,9120
6	Esposizioni, autosaloni	1,0672	0,7757
7	Alberghi con ristorante	2,9697	2,1601
8	Alberghi senza ristorante	2,6680	1,9316
9	Case di cura e riposo	2,3200	1,6820
10	Ospedali	2,3200	1,6820
11	Uffici, agenzie, studi professionali	2,4128	1,7473
12	Banche ed istituti di credito	1,4848	1,0695
13	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta	2,2968	1,6705
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,9233	2,1217
15	Negozi tende e tessuti, tappeti, cappelli, ombrelli, antiquariato	1,4848	1,0695
16	Banchi di mercato beni durevoli	2,9233	2,1217
17	Attività artigianali tipo: parrucchiere, barbiere, estetista	2,9233	2,1217
18	Attività artigianali tipo: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	2,1112	1,5284
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,6680	1,9316
20	Attività industriali con capannoni di produzione	1,4848	1,0714
21	Attività artigianali produzione beni specifici	1,6008	1,1636
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,9441	2,8744
23	Mense, birrerie, amburgherie	3,9441	2,8744
24	Bar, caffè, pasticcerie	2,9697	2,1601
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	4,6401	3,3794
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	4,6633	3,3909
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	5,1273	3,7384
28	Ipermercati di generi misti	4,6401	3,3794
29	Banchi di mercato generi alimentari	4,6401	3,3794
30	Discoteche, night club	3,1089	2,2657

COMUNE DI ROCCA DI NETO

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Pasquale La Pigna)

RELAZIONE PIANO FINANZIARIO GESTIONE RIFIUTI URBANI ANNO 2014 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

Ad opera dell'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per l'anno 2014), i Comuni sono tenuti ad istituire l'imposta unica comunale (I.U.C.), articolata in tre diversi prelievi. Il nuovo tributo si fonda su due presupposti d'imposta: il primo è costituito dal possesso di immobili ed è collegato alla loro natura e valore, mentre l'altro è correlato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali. Nel dettaglio la I.U.C. è suddivisa in imposta municipale propria (IMU), tributo sui servizi indivisibili (TASI) e tassa sui rifiuti (TAR). Quest'ultima componente, destinata a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti andrà a sostituire tutti i precedenti prelievi (Tarsu, Tia1, Tia2 e Tares).

A tal proposito si rammenta che la tassazione sul servizio di raccolta e smaltimento rifiuti ha conosciuto, a partire dagli anni novanta, oscillanti vicende, nel tentativo di introdurre un'entrata corrispettivo in luogo di un prelievo di natura tributaria. Il comune denominatore della normativa che si è susseguita era costituito dalla ricerca tesa ad individuare i corretti criteri per la determinazione delle tariffe del prelievo, inizialmente dettati dall'articolo 65 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, poi elaborati dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (cosiddetto "decreto Ronchi"). La previsione dell'art. 65 richiamato, dispone che "la tassa deve essere commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, e al costo dello smaltimento". Il regolamento approvato dal D.P.R. n. 158/1999 prevede che l'elaborazione del corrispettivo avvenga sulla base del cosiddetto metodo normalizzato, ossia di un sistema in cui la tariffa, denominata anche tariffa binomia, è composta da una quota fissa (determinata in rapporto ai costi fissi sostenuti per la gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti) e da una variabile (parametrata ai costi attribuiti alla singola utenza). Le tariffe, articolate sulla base di due macro categorie, utenze domestiche ed utenze non domestiche e di ulteriori sottocategorie individuate dal regolamento attuativo, (il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, appunto), devono essere elaborate prendendo a riferimento specifici coefficienti che misurano la potenzialità di produrre rifiuto. Secondo questi criteri viene pertanto preso a riferimento, in maniera più evidente, il principio comunitario "chi inquinava paga".

I due criteri di determinazione delle tariffe vengono ripresi rispettivamente al comma 652 e 651 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, ricordando che comunque il principio comunitario deve rappresentare un imprescindibile punto di riferimento. Va evidenziato che i due criteri, indicati come alternativi dalla Legge n. 147/2013, presentano problematiche diverse per la loro applicazione. Il regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999, pur più aderente ai principi comunitari, prevede criteri da adottare e l'applicazione di coefficienti che conducono alla determinazione di tariffe che, per alcune categorie di utenza, comportano incrementi notevoli rispetto a quelle applicate nella vecchia "T.A.R.S.U.". Le disposizioni dell'art. 65 in parola, non sono compatibili con il dettato comunitario quando prevedono il solo il criterio della superficie degli immobili, quale unico parametro per la determinazione della base imponibile. Tale criterio infatti non consente di costruire una valida correlazione fra l'oggetto imponibile e la misura dell'imposizione: la potenzialità di produrre rifiuti, infatti, non deriva dalla sola superficie imponibile, ma, soprattutto, dai soggetti che possiedono e detengono tali immobili e dell'uso che ne fanno. E' partendo da tali considerazioni che il legislatore aveva introdotto la "tariffa" che, sia nella sua configurazione di entrata di natura patrimoniale quanto nella sua connotazione di entrata di natura tributaria, è elaborata tenendo conto dei costi sostenuti per la gestione del servizio svolto sul territorio comunale.

Nella determinazione della tariffa deve essere data integrale copertura di tutti i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, assumendo opportuni coefficienti, atti a misurare la quantità e la qualità del rifiuto conferito da ogni tipologia di utenza.

Come già evidenziato, in ragione delle novità introdotte dalla Legge di stabilità per l'anno 2014, che ha riformato la tassazione locale con l'introduzione dell'imposta comunale sugli immobili (I.U.C.), articolata in tre entrate, il legislatore ha disciplinato la TARI quale componente I.U.C., finalizzata alla copertura dei costi per il servizio di raccolta e

smaltimento dei rifiuti. Questa nuova tassa, che sopprime la TARES e tutti gli altri prelievi sopravvissuti a seguito degli interventi normativi sopraggiunti nell'anno 32013, ripropone l'impianto tariffario del tributo sui rifiuti e sui servizi disciplinato dall'articolo 14 del D.L. n. 201/2011.

Pertanto il legislatore istituisce un ulteriore prelievo sui rifiuti, mutuando, per la gran parte, la disciplina già emanata in materia di TARES. A differenza del precedente prelievo, la TARI, costituisce una componente dell'imposta unica comunale (I.U.C.), anche se questa articolazione sarà più teorica che pratica.

In questo contesto normativo, i Comuni che nell'anno 2013 hanno adottato la TARES, in conformità con le disposizioni originarie, non dovranno intervenire in maniera sostanziale sulla gestione e sull'elaborazione delle tariffe, mentre quegli enti locali che hanno cercato di evitare l'applicazione delle rigide disposizioni dettate dal D.P.R. n. 158/99, si trovano ora a dover tentare una mediazione fra l'esigenza di rispettare il principio "chi inquina paga" e la necessità di contenere la pressione fiscale per quelle categorie di utenza che producono e conferiscono maggior rifiuto.

La normativa in esame consente ai Comuni di mitigare ed attenuare il carico tributario a quei soggetti che si trovano in precarie situazioni socio-economiche, ricordando che il legislatore impone la copertura integrale dei costi del servizio inerente ai rifiuti. Tutto ciò dovrà inoltre avvenire nel rispetto del più volte citato principio comunitario "chi inquina paga", in ragione dell'adozione dei criteri riportati nel D.P.R. n. 158/99, benché con vincoli più attenuati rispetto alla TARES. Nel dettaglio, il comma 652, dell'articolo 1 della Legge di stabilità per l'anno 2014, dispone, in ambito TARI, che "il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 (criteri del D.P.R. n. 158/1999 n.d.r.) e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.

I presupposti d'imposta sono indicati nel regolamento per l'applicazione della I.U.C.-TARI, comprese le fattispecie particolari previste dalla normativa di riferimento.

In ordine al calcolo delle tariffe occorre avere come riferimento l'anno solare, a cui corrisponde un'autonomia obbligatoria tributaria. Pertanto il tributo verrà commisurato a presupposti di fatto tendenzialmente duraturi nel tempo, con la conseguenza che lo stesso presupposto del tributo viene riferito a distinti periodi temporali, caratterizzati appunto da un'autonomia obbligatoria d'imposta e da distinti obblighi formali, strumentali all'applicazione del tributo stesso. Il contribuente è quindi obbligato a presentare la dichiarazione per comunicare la propria situazione, ma tale obbligo rimane circoscritto alle sole modifiche sostanziali e cioè alle informazioni che riguardano l'inizio/cessazione dell'occupazione e quelle relative a variazioni intervenute rispetto alla denuncia originaria o comunque in possesso dell'ente comunale.

Per giungere alla determinazione della tassa dovuta da ogni contribuente, le tariffe calcolate con le modalità sopra descritte, devono essere rapportate ai parametri di misurazione del rifiuto conferito.

Facendo riferimento alla normativa in materia, si ricorda che il parametro più rilevante al fine della determinazione della tariffa è la superficie imponibile.

Per le unità immobiliari a destinazione speciale viene considerata la superficie calpestabile, mentre per le altre verrà adottato lo stesso criterio fino a quando non vi sarà il completo allineamento "tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998".

Come sopra esposto le tariffe devono poter coprire i costi inerenti al servizio di raccolta e smaltimento. Tali importi devono risultare dal piano economico finanziario (P.E.F.), a cui vanno aggiunti i costi relativi al C.A.R.C. (Costi per Accertamento Riscossione e Contenzioso) qualora tali attività siano svolte direttamente dall'ente locale. A tale proposito si rammenta che il comma 683 prevede che "il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia".

I costi di cui occorre garantire la copertura devono essere suddivisi in costi fissi, riguardanti la gestione del servizio nella sua parte indivisibile ed i costi variabili, tipici della parte di servizio dedicato alla raccolta ed allo smaltimento e direttamente correlati alla quantità di rifiuto prodotto.

In particolare i costi sono così dettagliati:

TOTALE COSTI FISSI= CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK

TOT CF= Costi Spazzamento e Lavaggio + Costi Amm. vi per Acc.to, Riscossione e Contenzioso + Costi Generali di Gestione + altri Costi + Costi d'uso del capitale

TOTALE COSTI VARIABILI= CRT + CTS + CRD + CTR

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Pasquale La Pagnan)

TOT CV = Costi Raccolta e Trasporto + Costi Trattamento e Smaltimento + Costi Raccolta Differenziata per materiale + Costi Trattamento e Riciclo.

L'articolazione delle tariffe prevede la suddivisione degli utenti in due macroclassi: utenze domestiche ed utenze non domestiche. Ad ogni categoria vengono attribuiti specifici coefficienti che misurano la potenzialità di produrre rifiuto, sia in rapporto ai costi fissi che in relazione a quelli variabili.

Le due categorie di utenze sono ulteriormente ripartite: le utenze domestiche sono articolate in sei categorie in base al numero dei componenti il nucleo familiare, disponendo che l'ultima categoria includa, in via residuale, i nuclei con sei o più componenti. Per le utenze non domestiche il D.P.R. n. 158/99 ha riunito le diverse attività in categorie con omogenea potenzialità di produrre rifiuti, fissandone 30 per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, e 21 per gli altri Comuni. Pertanto per il nostro Comune si farà riferimento a n. 30 categorie non domestiche.

Attraverso l'applicazione di specifici algoritmi, unitamente ai predetti coefficienti, sarà possibile pervenire alla determinazione delle tariffe da applicare. Il dettaglio delle operazioni e delle elaborazioni da eseguire sono riportati nel succitato D.P.R. n. 158/99.

In particolare l'ammontare della quota fissa, da attribuire ad ogni singola utenza domestica, è quantificato in relazione a specifici coefficienti di adattamento Ka, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali. Per quanto concerne la parte variabile, questa verrà rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, prodotta da ogni utenza, determinata applicando un coefficiente di adattamento Kb.

Per le utenze non domestiche, la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza sulla base di un coefficiente Kc, scelto all'interno di un range stabilito dal pluricitato D.P.R. n. 158/99, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile; per la parte variabile della tariffa delle utenze non domestiche vengono applicati appositi coefficienti Kd, stabiliti dallo stesso D.P.R. n. 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto.

Si rimarca tuttavia che, qualora vi siano attività o particolari situazioni non contemplate dal D.P.R. n. 158/99, si possono adottare coefficienti specifici, purché in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto, acquisiti dai soggetti che svolgono quel particolare servizio.

Pertanto le tariffe determinate per l'anno d'imposta 2014, relativamente a tutte le utenze presenti nel territorio del Comune di ROCCA DI NETO sono state elaborate in applicazione ai parametri sopra illustrati, nonché nel rispetto del criterio comunitario "chi inquina paga".

Inoltre al fine di rendere l'importo della tariffa, sia fissa che variabile, il più possibile coerente con l'oggettiva attitudine a produrre rifiuti, per talune categorie di utenze produttive ci si è avvalsi della possibilità prevista dal comma 652 legge 147/2013 di adottare per i coefficienti Kc e Kd valori inferiori ai minimi, o superiori ai massimi, fino al 50%.

Più in particolare si è intervenuti sulle seguenti categorie di utenze produttive:

- 1) **RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB** scostamento - 50 %
- 2) **BAR, CAFFE', PASTICCERIE** scostamento - 50 %
- 3) **ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO** scostamento - 50 %

Il Funzionario Responsabile

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Pasquale La Pigna)



COMUNE DI ROCCA DI NETO KR

PIANO FINANZIARIO GESTIONE RIFIUTI URBANI ANNO 2014

CC Costi comuni

CCD	Tariffa fissa	Costi comuni diversi	0,00
CGG	Tariffa fissa	Costi generali di gestione	18.000,00
CARC	Tariffa fissa	Costi amministrativi accertamento riscossione contenzioso	12.000,00
Totale CC			30.000,00

CG Costi operativi di gestione

CTR	Tariffa variabile	Costi di trattamento e riciclo	0,00
CRD	Tariffa variabile	Costi di raccolta differenziata per materiale (va dedotto il contributo MIUR per scuole statali)	20.000,00
AC	Tariffa fissa	Altri costi comuni	0,00
CTS	Tariffa variabile	Costi di trattamento e smaltimento rifiuti urbani indifferenziati (vi rientra il Tributo Provinciale di Smaltimento)	150.000,00
CRT	Tariffa variabile	Costi di raccolta e trasporto rifiuti urbani indifferenziati	180.000,00

CSL	Tariffa fissa	Costi spazzamento e lavaggio strade	15.000,00
		Totale CG	365.000,00
CK Costi d'uso capitale			
ONF	Tariffa fissa	Oneri finanziari	0,00
R	Tariffa fissa	Costi d'uso del capitale – remunerazione capitale investito	0,00
ACC	Tariffa fissa	Costi di accantonamento	0,00
AMM	Tariffa fissa	Costi di ammortamento	0,00
		Totale CK	0,00
IG Introiti			
AINT	Tariffa variabile	Altri introiti	0,00
CONAI	Tariffa variabile	Introiti Conai	0,00
		Totale IG	0,00
		Totale generale costi	395.000,00

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Pasquale La Palma)

DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA

PERIODO DI RIFERIMENTO DAL 01/01/2014 AL 31/12/2014

Formule per la determinazione della tariffa $RSU: STn = (CG + CC)n-1 \cdot (1 + IP + Xn) + CKn$

Contributo Provinciale 19.750,00 € pari al 5 % del totale
 STn (Totale entrate tariffarie per l'anno di riferimento) 395.000,00 €
 STud (totale ud + incidenza percentuale) 316.000,00 € pari al 80,0%
 STund (totale und + incidenza percentuale) 79.000,00 € pari al 20,0%

RIEPILOGO DEI TOTALI (in €)

UTENZE DOMESTICHE: STud + STFud + STVud

STFud 184.000,00
 STVud 132.000,00

UTENZE NON DOMESTICHE: STund + STFund + STVund

STFund 46.000,00
 STVund 33.000,00

DISTRIBUZIONE DELLA QUOTA SERVIZI

Zona	Coefficiente	Imposta	€	€
Indirizzo	Collegio	Imposta:	UD	UD + Esci
	Altre Opere		UD	UD

UTENZE DOMESTICHE

Numero Occupanti	Numero UtENZE	Superficie Totale	ka	kb	Tariffa PV	Tariffa PF	Imponibile	Riduzioni	Addizionali	Totale Imposia
1	344	24.564	0,81	0,80	32,4588	0,8091	29.765,86	1.274,81	1.488,55	31.254,41
2	529	47.646	0,94	1,60	64,9175	0,9389	71.142,32	7.937,06	3.557,11	74.699,43
3	384	37.936	1,02	2,00	81,1469	1,0188	63.573,46	6.239,01	3.178,56	66.752,02
4	513	51.957	1,09	2,60	105,4909	1,0888	97.674,17	13.011,52	4.883,86	102.558,03
5	207	20.562	1,10	3,20	129,8350	1,0988	43.014,40	6.455,22	2.150,86	45.165,26
6	33	2.970	1,06	3,70	150,1217	1,0588	7.347,98	750,60	367,39	7.715,37
7	12	914	1,06	3,70	150,1217	1,0588	2.619,07	150,12	130,95	2.750,02
8	3	262	1,06	3,70	150,1217	1,0588	577,65	150,12	28,88	606,53
9	1	130	1,06	3,70	150,1217	1,0588	287,76	0,00	14,39	302,15
Totali	2.026	186.941	0,99	2,01	81,4493	0,9892	316.002,67	35.968,46	15.800,55	331.803,22

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Pasquale De Palma)

UTENZE NON DOMESTICHE

Destinazione Uso Categoria	Numero UtENZE	Superficie Totale	mq	kd	Tariffa PV	Tariffa PF	Imponibile	Riduzioni	Addizionali	Totale Imposta
MUSEI; ASSOCIAZIONI; BIBLIOTECHE; SCUOLE; LUOGHI DI CULTO	2	298	0,54	4,75	0,9120	1,2528	645,13	0,00	32,26	677,39
CAMPEGGI, DISTRIBUTORI DI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	1	54	0,69	6,04	1,1597	1,6008	149,07	0,00	7,45	156,52
ESPOSIZIONI; AUTOSALONI	6	1.134	0,46	4,04	0,7757	1,0672	2.089,90	0,00	104,48	2.194,38
CASE DI CURA E RIPOSO	1	163	1,00	8,76	1,6820	2,3200	652,34	0,00	32,62	684,96
UFFICI; AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	24	1.405	1,04	9,10	1,7473	2,4128	5.722,68	122,31	286,14	6.008,82
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO	2	360	0,64	5,57	1,0695	1,4848	919,56	0,00	45,98	965,54
NEGOZI DI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIE, CARTOLERIE, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	56	3.946	0,99	8,70	1,6705	2,2968	15.555,20	0,00	782,77	16.437,97
EDICOLE, FARMACIE, TABACCAI, PLURILICENZE	1	36	1,26	11,05	2,1217	2,9233	181,62	0,00	9,08	190,70
ATT. ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE; FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	20	1.900	0,91	7,96	1,5284	2,1112	6.915,30	0,00	345,78	7.261,08
CARROZZERIE, AUTOFFICINE, ELETTRAUTO	7	156	1,15	10,06	1,9316	2,6680	717,55	0,00	35,88	753,43
ATT. INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	4	290	0,64	5,58	1,0714	1,4848	741,30	0,00	37,06	778,36
ATT. ARTIGIANALI DI PRODUZIONE DI BENI SPECIFICI	13	1.027	0,69	6,06	1,1636	1,6008	2.839,05	0,00	141,94	2.980,99
RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	10	1.207	1,70	14,97	2,8744	3,9441	8.229,92	0,00	411,50	8.641,42
BAR, CAFFE', PASTICCERIE	20	1.427	1,28	11,25	2,1601	2,9697	7.089,08	231,14	354,46	7.443,54
SUPERMERCATI, PANE E PASTA, MACELLERIE, SALUMI E FORMAGGIO, GENERI ALIMENTARI	21	2.725	2,00	17,60	3,3794	4,6401	21.612,54	240,58	1.080,62	22.693,16
PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	3	351	2,01	17,66	3,3909	4,6633	2.827,02	0,00	141,35	2.968,37

ORTOFRUTTA; PESCHERIE; FIORI E PIANTE; PIZZA AL TAGLIO	4	213	2,21	19,47	3,7384	5,1273	1.888,40	0,00	94,42	1.982,82
DISCOTECHICHE NIGHT CLUB	1	40	1,34	11,80	2,2657	3,1089	124,35	90,63	6,22	130,57
Totali	196	16.732	1,16	10,17	1,9534	2,6877	79.000,01	684,66	3.950,01	82.950,02

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Pasquale La Spina)





COMUNE DI ROCCA DI NETO
Provincia di Crotone

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:	APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI DA APPLICARE NEL COMUNE DI ROCCA DI NETO PER L'ANNO 2014.
----------	--

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL D. LGS 18/08/2000, N. 267


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Ai sensi dell'art.49, 1° comma, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.lgs, 18 agosto 2000, n. 267 e per espresso riferimento all'art. 147 bis, sempre del D.Lgs n. 267/2000, sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto il sottoscritto per quanto concerne la regolarità tecnica esprime il seguente parere:

la presente proposta di deliberazione risulta regolare dal punto di vista tecnico.

Rocca di Neto

22/08/2014



IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Ai sensi dell'art.49, 1° comma, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con Dd lgs, 18 agosto 2000, n. 267 e per espresso riferimento all'art. 147 bis, sempre del D.Lgs n. 267/2000, sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto il sottoscritto per quanto concerne la regolarità contabile esprime il seguente parere:

la presente proposta di deliberazione risulta regolare dal punto di vista contabile.


DA' ATTO,

inoltre, che sono state conseguentemente annotate le seguenti prenotazioni di spesa a carico del corrente bilancio annuale e/o pluriennale:

prenotazione impegno	capitolo	Prenotazione impegno	Capitolo
n. _____	_____	n. _____	_____

Rocca di Neto

22/08/2014



IL RESPONSABILE

Del che il presente verbale, viene letto e firmato dai sottoscritti:

IL PRESIDENTE
Rag. Gaetano Greco

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Pasquale La Pigna

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio il _____ e sarà affissa fino al _____ ai sensi del 1° comma dell'art. 124 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Rocca di Neto, li _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dr.ssa M. Castagnaro

Il sottoscritto Responsabile del settore, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata affissa, su attestato dell'incaricato, a questo Albo pretorio per 15 giorni consecutivi, a partire dal _____ come prescritto dall'art. 124, comma 1, del T.U.- N. _____ registro Pubblicazioni.

- è divenuta esecutiva il _____:

- perchè decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;
- perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del T.U.);

Rocca di Neto, li _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dr.ssa M. Castagnaro